

BStGer RR.2013.257 vom 28. Januar 2014

Bundesstrafgericht, 2014-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2013.257

FR: TPF RR.2013.257 du 28 janvier 2014

IT: TPF RR.2013.257 del 28 gennaio 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): proporzionalità.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei re- clami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria interna- zionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile

- 4 -

nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul rici- claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle que- stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio- nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza interna- zionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il prin- cipio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo- svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2

La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, per avere l'AFD deciso di trasmettere all'estero documentazione relativa a suoi conti bancari senza che l'autorità rogante abbia spiegato l'utilità della stessa per il procedimento estero. Esisterebbero anzi sentenze definitive ed esecutorie, non trasmesse all'AFD, che vanificherebbero il castello accusatorio prospettato alle autorità elvetiche. Più precisamente, l'esistenza di un nesso tra le somme detenute in Svizzera da B., nel frattempo scudate, e i reati presupposti oggetto del procedimento penale in Italia sarebbe stata esclusa dal Tribunale distrettuale del Riesame di Firenze in data 8 marzo 2013, decisione confermata dalla Corte di cassazione italiana. Tornate nella piena e libera disponibilità dell'avente diritto, le somme quindi dissequestrate sarebbero state legalmente utilizzate per l'acquisto delle quote della banca E. di Siena, dopo, tra l'altro, che B. avrebbe regolato ogni pendenza con il fisco italiano. Mai la ricorrente avrebbe avuto la disponibilità o gestito e/o impiegato le somme scudate dal predetto ai fini dell'acquisto delle quote della banca E. di Siena. Avendo B. trovato un accordo con l'Agenzia delle entrate per quanto riguarda le somme scudate, l'assistenza non potrebbe

- 5 -

essere concessa per frode fiscale. In assenza di quest'ultima, neppure il riciclaggio di denaro sarebbe ipotizzabile.

E. 2.1

La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007,

consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare al- tresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone inte- resstate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla co- siddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con- sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 2.2

Nella fattispecie, l'autorità rogante afferma che le indagini in corso in Italia hanno permesso di individuare la ricorrente quale destinataria ed utilizzatri- ce di somme di denaro di presunta provenienza illecita. La stessa ricorrente

- 6 -

ha poi acquistato azioni della banca E. di Siena mediante le seguenti ope- razioni:

- operazione avente indicativo n. 3 del 27 marzo 2012 concernente la ne- goziiazione di 5'500'000 azioni della banca E. di Siena per un controvalore di EUR 1'931'540.38, la quale risulta effettuata da F. S.p.A. per conto del cliente G. AG, a Murten; tale società ha regolato l'operazione per il tramite di un sottoconto aperto presso la banca D. AG di Zurigo (v. act. 9.2, allegato 1);

- operazioni aventi indicativo n. 4 e 5 del 30 marzo 2012, concernenti la negoziazione di 107'382'130 e 359'879'458 azioni della banca E. di Siena per un controvalore rispettivamente di EUR 39'707'549.27 e 133'075'506.22, le quali risultano regolate a favore della società ricorrente per conto della banca D. AG, a Zurigo (v. act. 9.2, allegato 2); tali operazio- ni sono state successivamente regolate utilizzando la banca depositaria ita- liana H. Da quanto precede emerge dunque che le disponibilità finanziarie utilizzate dalla società ricorrente traggono origine da liquidità pervenute dalla banca D. AG, a Zurigo. Orbene, B. e svariate altre persone sono indagate all'este- ro per i reati già elencati in precedenza (v. Fatti, lett. A). La società ricorren- te, che l'autorità rogante sospetta essere destinataria di somme derivanti dal meccanismo truffaldino contestato agli indagati, è riconducibile agli in- dagati. Ciò permette senz'altro di concludere che la documentazione relati- va ai conti intestati alla ricorrente, oggetto della decisione impugnata, è po- tenzialmente utile per le indagini italiane. L'insorgente afferma che il denaro confluito sui suoi conti non è di origine illecita, ciò che sarebbe dimostrato dalle decisioni del 21 dicembre 2011 e dell'8 marzo 2013 emanate dal Tri- bunale distrettuale del riesame di Firenze (v. act. 1.5 e 1.6) concernenti un decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di B., dimenticando tuttavia che la documentazione bancaria litigiosa potrebbe servire a chiarire anche altri punti dell'inchiesta legati al complesso funzionamento della pre- sunta organizzazione truffaldina, facendo eventualmente luce su flussi di denaro ancora sconosciuti e/o sull'attività di altre persone fisiche e giuridi- che coinvolte nei fatti in esame. Nessuna influenza può avere su quanto precede l'accordo concluso da B. con il fisco italiano, atto stipulato nell'am- bito di una procedura amministrativa che, come riconosciuto dall'Agenzia

delle Entrate italiana, ha lasciato impregiudicata, sotto il profilo penale, la questione concernente l'effettiva sussistenza dell'asserito reato di truffa, in ordine al quale ovviamente ogni determinazione compete esclusivamente all'autorità penale (v. act. 1.4 pag. 6). Alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.1), riguardando l'inchiesta italiana anche la truffa ed il riciclaggio, tutta la documentazione relativa ai conti della ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la ricostruzione complessiva delle presunte operazioni truffaldine. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cru-

- 7 -

ziale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 722, p. 673 e seg.).

Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e le relazioni bancarie della ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

E. 3

Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.